

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure e competenze in materia di rilascio delle licenze per attività di pubblico spettacolo o trattenimento e relativa verifica di agibilità dei luoghi e delle attrezzature di cui agli artt. 68 - 69 - 80 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 2: LICENZA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO, EX ARTT. 68 E 69 T.U.L.P.S.: PROCEDURE E COMPETENZE.

Le procedure previste per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei provvedimenti di cui al presente articolo si distinguono in: ordinarie; del silenzio assenso (ex art. 20 legge 241/90 e successivi decreti attuativi).

ART. 3: PROCEDURA ORDINARIA.

La procedura ordinaria presuppone la presentazione dell'istanza da parte del richiedente, l'ordinaria fase istruttoria ed il rilascio del provvedimento finale. Prevede tempi più celeri, rispetto a quelli richiesti per la formazione del silenzio assenso, ed è di seguito normata.

Presentazione di istanza in bollo con allegata apposita marca da bollo con l'indicazione delle generalità complete del richiedente, del numero di codice fiscale o partita I.V.A. del tipo di manifestazione richiesta e della data ed ora di svolgimento secondo lo schema allegato al presente regolamento.

L'istanza di cui in premessa dovrà essere presentata, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione programmata.

L'Ufficio preposto, ricevuta l'istanza, provvederà a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento (ex art. 8, comma 2°, legge 241/90) e del suo sostituto ed, entro 10 giorni dal ricevimento, le eventuali irregolarità riscontrate, invitandolo a regolarizzare la stessa. I termini decorreranno dalla data di presentazione della domanda regolare o regolarizzata.

Per le domande presentate regolarmente, cioè in conformità ai requisiti di cui in premessa, la decorrenza dei termini potrà essere interrotta una sola volta, dall'Amministrazione, per richiedere dati o documenti integrativi che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa possa acquisire autonomamente.

ART. 4: SILENZIO ASSENSO.

La procedura prevista dal silenzio assenso è quella disciplinata dall'art. 20 legge 241/90 e successivi decreti attuativi ed è di seguito disciplinata.

Presentazione di istanza in bollo con l'indicazione delle generalità complete del richiedente e delle caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere, del numero di codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente, secondo lo schema allegato al presente regolamento. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse o contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richiede particolari requisiti soggettivi, la domanda deve contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

La domanda deve essere presentata completa di tutti i dati sopra indicati almeno 60 giorni prima di quello previsto per lo spettacolo o trattenimento pubblico. I termini iniziano a decorrere dalla data di presentazione a mano dell'istanza o dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto della presentazione della domanda verrà consegnata all'interessato una ricevuta di avvenuta presentazione; successivamente verrà data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, della legge 241/90.

Nel caso di domanda irregolare (cioè priva di alcuno dei dati richiesti dal presente regolamento) il responsabile del procedimento, o il suo sostituto, provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a darne comunicazione al richiedente. I termini inizieranno a decorrere dalla data di ricezione della domanda regolare.

Per le domande presentate regolarmente (cioè complete dei dati richiesti dal presente regolamento), la decorrenza dei termini può essere interrotta una sola volta dall'Amministrazione per richieste di dati o documenti integrativi che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa possa acquisire autonomamente. I termini cominceranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento degli elementi integrativi richiesti.

L'atto di assenso relativo all'attività richiesta si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni del presente regolamento e siano trascorsi i termini ivi previsti per la formazione del silenzio assenso.

ART. 5: SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE.

Ai sensi dell'art. 3, comma 11°, legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 10°, legge 191/98, le istanze di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, in luogo dell'autentica, dovranno essere o sottoscritte personalmente dal richiedente dinnanzi al dipendente addetto, ovvero inviate via posta con allegata fotocopia, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ART. 6: REQUISITI SOGGETTIVI.

L'accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 - 12 T.U.L.P.S. - circolare 30/10/1996 n. 559 del Ministero dell'Interno e della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni è effettuato d'ufficio dal responsabile del procedimento o suo sostituto.

Resta salva la facoltà del richiedente di autocertificare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, l'inesistenza delle condizioni ostative previste dalla legge 575/65 in materia di certificazioni antimafia.

Resta salva, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, d.P.R. 20/10/1998, n. 403, la facoltà del richiedente di autocertificare, contestualmente alla presentazione dell'istanza o con separato atto, l'assenza di condanne penali a carico.

ART. 7: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

L'istanza presentata dall'interessato dovrà essere corredata, a seconda del tipo di pubblico spettacolo o trattenimento richiesto, dalla documentazione indicata nelle singole schede predisposte dal responsabile del procedimento che, in fase di prima applicazione, si identificano con quelle allegate al presente regolamento.

L'eventuale documentazione mancante sarà richiesta dal responsabile del procedimento, o suo sostituto, secondo le procedure descritte, e la mancata integrazione costituirà motivo di non perfezionamento dell'istruttoria procedimentale.

Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia stata presentata, il provvedimento finale non potrà essere emesso ed il silenzio assenso non produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 8: DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE D'UFFICIO.

Il responsabile del procedimento, o suo sostituto, provvederà autonomamente ad acquisire d'ufficio la documentazione integrativa di cui all'art. 5 del d.P.R. 26/04/1992, n. 300.

Il responsabile del procedimento, o suo sostituto, procederà a dare comunicazione scritta all'interessato dell'autonoma acquisizione della documentazione integrativa. In questa eventualità i termini cominceranno nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta d'ufficio.

E' facoltà del richiedente procedere autonomamente all'acquisizione e messa a disposizione dell'Amministrazione della documentazione integrativa richiesta d'ufficio.

Qualora l'interessato dichiara che stati, fatti e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento, o suo sostituto, provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti o copia di essi ai sensi dell'art. 18 della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento procederà, altresì, ad acquisire d'ufficio, ai sensi del comma 1° dell'art. 7 del d.P.R. 403/98, presso l'amministrazione competente, i dati relativi a stati, fatti o qualità risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altra pubblica amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo.

ART. 9: INDIVIDUAZIONE DELL'U.O. COMPETENTE.

Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle licenze di P.S. di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. l'U.O. responsabile del procedimento è l'Ufficio Servizi al Cittadino ed alle imprese.

ART. 10: RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITA' (art.80 T.U.L.P.S): RICHIAMO DI NORME.

Per quanto riguarda LA PROCEDURA ORDINARIA, SILENZIO ASSENSO, REQUISITI SOGGETTIVI, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DOCUMENTAZIONE D'ACQUISIRE D'UFFICIO, si rinvia a quanto disposto nei precedenti articoli per le licenze di pubblico spettacolo o trattenimento.

ART. 11: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA'.

La verifica delle condizioni di agibilità dei luoghi e delle attrezzature, ai fini del rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., sarà effettuata da apposita commissione tecnica competente che, asseconda del tipo di attività programmata, sarà individuata nella C.P.V.L.P.S. o in apposita Commissione Tecnica Comunale.

ART. 12: ATTIVITA' SOGGETTA A VERIFICA AGIBILITA' DELLA COMMISSIONE PROV.LE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene di tutti i locali destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento, ad esclusione di quelli indicati nel successivo art. 13, è di competenza della C.P.V.L.P.S.

La commissione Prov.le di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo potrà delegare, per la verifica delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei luoghi in cui le manifestazioni sono previste, apposita sottocommissione ai sensi dell'art. 142, punto n. 3, ultimo periodo del Reg. T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635.

ART. 13: ATTIVITA' SOGGETTE A VERIFICA DI AGIBILITA' DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE.

In luogo del parere della C.P.V.L.P.S., l'Autorità comunale potrà avvalersi, per il rilascio della licenza di agibilità (ex art. 80 T.U.L.P.S.), del parere di apposita C.T.C., esclusivamente per spettacoli o trattenimenti previsti in pubbliche piazze, vie, od altri luoghi completamente all'aperto, organizzati estemporaneamente nell'ambito di manifestazioni locali e a risonanza locale.

ART. 14: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE.

La composizione della Commissione Tecnica Comunale è analoga a quella prevista dall'art. 142, n. 3, Reg. T.U.L.P.S, e di essa fanno parte:

- Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato che la presiede;
- Addetto U.S.L.;
- Tecnico abilitato al rilascio di certificazioni in materia di prevenzioni incendi o di impianti elettrici.

La predetta commissione sarà nominata ogni anno con deliberazione di Giunta Municipale e potrà essere riconfermata. Sarà composta di membri effettivi e supplenti e le spese di funzionamento saranno a carico del richiedente.

ART. 15: INTERCONNESSIONE TRA UFFICI.

L'Ufficio preposto al rilascio delle licenze di esercizio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.) ricevuta l'istanza provvederà ad inviarne copia all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta l'istanza, procederà a richiedere il sopralluogo per la verifica delle condizioni di agibilità, a seconda delle specifiche competenze, o della C.P.V.L.P.S. o della Commissione Tecnica Comunale.

Nell'ipotesi in cui la C.P.V.L.P.S. si avvalga della facoltà di delega di cui all'art. 142, n. 3 Reg. T.U.L.P.S., L'ufficio tecnico comunale provvederà a convocare la competente sottocommissione.

ART. 16: ATTIVITA' NON SOGGETTE A VERIFICHE DI AGIBILITA'.

Non si procederà al rilascio della licenza di agibilità di cui al citato artt. 80 del T.U.L.P.S. e le relative attività potranno essere autorizzate in suo difetto ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., per le seguenti manifestazioni:

- Gare di briscola - Biliardo - Biliardino - Dama Scacchi - Ping-Pong - ed attività similari tenute in locali di pubblico esercizio, come attività complementare a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzati ai sensi della legge 25/08/1991, n. 287, qualora le stesse non comportino modifiche ai locali ed alle attrezzature esistenti;
- Piano Bar - Karaoke - tenuti in locali di pubblico esercizio, come attività complementare a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzati ai sensi della legge 25/08/1991, n. 287, qualora gli spettacoli non comportino modificazioni alle strutture ed impianti esistenti, non snaturino la destinazione dei locali mediante accesso consentito previo pagamento di biglietti d'ingresso od infrapposizione di altri ostacoli al libero accesso ai locali medesimi, e non implicino l'impiego di apparecchiature, strumentazioni, impalcature che vadano oltre l'ordinaria strumentazione musicale ed elettronica complementare.
- Concerti canori e musicali tenuti all'interno di chiese, qualora non siano apportate modifiche ai locali ed agli impianti e non si impieghino attrezzature diverse dall'ordinaria strumentazione musicale ed elettronica complementare.
- Spettacoli itineranti di suonatori, saltimbanchi, danzatori e simili, di comparse riproducenti epoche storiche, tenuti all'aperto, in piazze, vie, centri storici o luoghi similari, purché non sia fatto uso di strutture complementari per il pubblico.

ART. 17: INDIVIDUAZIONE DELL'U.O. COMPETENTE.

Per il rilascio delle licenze di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. l'U.O. competente è l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18: INQUINAMENTO ACUSTICO-AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 26/10/1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.C.M. 18/09/1997 per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di altro locale di pubblico spettacolo, le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, saranno autorizzati, in deroga ai limiti massimi di emissione ed immissione del rumore previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ubicazione, ove possibile, della manifestazione in luoghi che arrechino il minore disturbo possibile alla popolazione residente;
- Non superamento dei limiti assoluti posti per la zona in cui più elevata è l'esposizione al rumore consentita nell'ambito comunale. Ai sensi dell'art. 8 del D.C.P.M. 14/11/1997, in attesa che i comuni provvedano alle zonizzazioni di competenza, detti limiti vengono individuati in quelli di cui alla classe IV (70 db C(A) sia in periodo diurno che notturno) di cui all'art. 6 D.P.C.M. 1/3/1991.
- Individuazione dell'orario massimo di svolgimento delle attività nelle ore 00,30;
- Eventuali prescrizioni specifiche che la particolarità del luogo di svolgimento o tipologia della manifestazione rendendo opportuno imporre.
- U.O. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: UFFICIO TECNICO COMUNALE.